

DISCIPLINARE DI INCARICO
di direzione dell'esecuzione del contratto in fase di esecuzione relativamente al
servizio di bonifica bellica da eseguirsi nell'ex aeroporto "Dal Molin"
CIG Z4B079B300

ART. 1
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Vicenza conferisce all'ingegnere Antonio Pupa di Vicenza l'incarico di direzione dell'esecuzione del contratto in fase di esecuzione e assistenza al collaudo per il servizio di bonifica bellica da eseguirsi nell'ex aeroporto "Dal Molin".

ART. 2
OGGETTO DELL'INCARICO

Per la direzione e assistenza al collaudo relativa al servizio il professionista dovrà attenersi a quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto relativo al servizio di bonifica bellica dell'ex Aeroporto Dal Molin, tenuto conto dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicatrice. Il Direttore dell'esecuzione è il Responsabile Tecnico che eserciterà il controllo e l'alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere con visite personali e/o dei suoi sostituti.

Il Direttore dell'esecuzione, avendo a riferimento il CSA del servizio di bonifica bellica dell'area in oggetto (gara ad evidenza pubblica già espletata e contratto in corso di perfezionamento) e le prescrizioni fornite dal "5° Reparto Infrastrutture – Ufficio BCM" avrà i seguenti compiti:

Dovrà:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali con particolare riferimento ai lavori da eseguirsi a misura, nonché delle specifiche leggi di settore;
- effettuare i necessari accertamenti e rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 312 e successivi del DPR n.207/2010.

Le attività di verifica di conformità sono volte ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalla legge di settore.



Nei casi in cui le particolari caratteristiche della prestazione non consentano una verifica di conformità totale, i controlli verranno eseguiti a campione e con modalità comunque idonee.

Qualora la prestazione, per la sua specificità, non possa essere materialmente oggetto di verifica, la relativa attività verrà svolta in forma semplificata facendo riferimento alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazione di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Dopo aver accertato che le fatture siano corrispondenti alla prestazione eseguita, il Direttore dell'esecuzione del contratto le sottoporrà al Responsabile del procedimento perché le visti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto controllerà, in collaborazione con il responsabile del procedimento, che l'impresa aggiudicataria rispetti le norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché l'applicazione dei contratti di lavoro.

A seguito di apposita comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà effettuare i necessari accertamenti, rilasciando, in caso di esito positivo, il relativo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto predisporrà tutti gli atti necessari ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite rispetto alle prescrizioni contrattuali, sottoponendoli a conferma da parte del Responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento stilerà i verbali di avvio, sospensione, ripresa e ultimazione della prestazione.

L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico. A tale scopo l'Amministrazione designa il Direttore del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene quale persona a cui il Direttore dell'esecuzione dovrà fare riferimento per tutte le comunicazioni e consegne inerenti l'incarico in oggetto.

Solo nel caso in cui si verificasse la presenza in cantiere di più imprese, l'Amministrazione potrà affidare, in aggiunta al presente, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.



In tal caso le prestazioni dovute sono riportate nel punto successivo.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il Coordinatore durante la fase dei lavori di bonifica provvederà a:

- a) prima dell'inizio dei lavori e comunque prima dell'invio della notifica preliminare a richiedere ed ottenere dalle imprese esecutrici i dati e documenti della normativa vigente;
- b) adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento;
- c) stesura del fascicolo informazioni dell'opera;
- d) ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/2008.

Si dà atto che qualora l'esecuzione delle opere di cui trattasi comportasse la presenza, contemporanea o meno, di più imprese i predetti elaborati ne dovranno tenere debito conto, essendo a carico del professionista incaricato ogni rapporto con gli enti interessati al fine di acquisire i dati inerenti le modalità operative che verranno da essi adottate ed ogni altra informazione necessaria per la compilazione degli elaborati stessi.

Secondo quanto previsto dall'art. 92 del Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lett. b) del medesimo D. Lgs. 81/08, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al Committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni agli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del medesimo D. Lgs. 81/08, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per



l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

E' previsto che la prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.

In particolare il Professionista dovrà durante la fase di esecuzione dei lavori:

- a) assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano e dall'art. 92 del D.Lgs 81/2008; tale impegno verrà svolto principalmente tramite visite periodiche almeno settimanali al cantiere che dovranno essere annotate puntualmente sul Giornale dei lavori presente in cantiere e comunicate via fax puntualmente al responsabile del procedimento e direttore dei lavori. Nel caso la periodicità delle visite non sia rispettata dal professionista incaricato alla terza segnalazione via fax o e-mail del responsabile del procedimento sarà passabile di applicazione di una penale pari a € 100,00 da detrarre dalla liquidazione della prima parcella utile;
- b) comunicare preventivamente al Committente le varianti al Piano che saranno concordate con le imprese esecutrici.

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel Piano, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio del Committente conformemente alle normative in vigore e comunque per garantire il fine della sicurezza, fino all'approvazione definitiva del medesimo, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

ART. 3 ONORARIO

Il compenso viene calcolato in base al preventivo di parcella presentato in data 15/12/2012, agli atti, ammontante ad € 4.800,00 + INARCASSA 4% - IVA 21% per un totale di € 6.040,32.

Si precisa inoltre che nel suddetto importo sono da intendersi ricompresi, in quanto determinati forfettariamente a percentuale, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, per compensare il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno del Professionista e del personale di aiuto, per la partecipazione a riunioni, conferenze di servizi, incontri con Enti vari, ecc., ogni onere incluso nessuno escluso.

Nel caso in cui si verificasse la necessità di affidare al Direttore dell'esecuzione del contratto anche il compito di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" si procederà previa acquisizione di specifica offerta integrativa



ART. 4

LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

I pagamenti dei compensi, oltre l'IVA prevista per legge ed ai contributi previdenziali dovuti al Professionista, verranno liquidati entro 30 giorni dalla presentazione di avviso di parcella o fattura.

ART. 5

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni, da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite al giudice competente.

In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

ART. 6

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il professionista incaricato è obbligato all'osservanza del D.Lgs. 81/2008, del D.lgs 163/2006 e del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e dei loro successivi aggiornamenti e/o integrazioni, nonché di tutte le altre norme vigenti nelle materie inerenti lo svolgimento del suddetto incarico.

Secondo quanto previsto dagli artt. 38, comma 3, e 90, comma 7 del Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, il professionista incaricato dovrà produrre idonea certificazione relativa alla propria regolarità contributiva.

ART. 7

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Durante la fase di esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, l'Amministrazione si impegna a fornire copia di tutta la documentazione in possesso necessaria per lo svolgimento dell'incarico professionale affidato. Nel caso in cui sia affidato anche l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'Amministrazione si impegna a:

- a) fornire al Professionista tutte le informazioni ed elaborati necessari per la redazione del Piano di sicurezza;
- b) comunicare al professionista, prima della consegna dei lavori, i nominativi delle imprese appaltatrici e, qualora sia concesso e/o previsto nel contratto d'appalto



l'affidamento di opere in sub-appalto, i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici e/o dei lavoratori autonomi a cui la realizzazione di tali opere viene affidata.

Contestualmente e comunque prima dell'invio del documento "Notifica Preliminare" di cui all'art. 99 del D.Lgs 81/2008, il Committente si impegna a trasmettere al Professionista tutti i dati necessari relativi alle imprese e dei lavoratori autonomi che opereranno all'interno del cantiere. Tali dati dovranno prevedere i nominativi dei responsabili ai fini della sicurezza, dei lavoratori presumibilmente impegnati nel cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese incaricate dell'esecuzione dell'opera, onde permettere al professionista di espletare gli incarichi di legge previsti.

Art. 8

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

All'affidamento dell'incarico di cui al presente disciplinare è fatto espresso divieto di subappalto e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 del C.C. ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 art. 91 D.Lgs. 163/2006

ART. 9

REVOCA DELL'INCARICO

E' facoltà del Comune revocare l'incarico al Professionista e recedere anticipatamente dal contratto al termine di ogni fase progettuale ovvero prima della consegna dei lavori, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con PEC o raccomandata a/r. In tal caso sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, mentre non è dovuta alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico.

ART. 10

REQUISITI

Il soggetto incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e generale, con particolare riguardo all'assenza di cause ostative alla conclusione del contratto ai sensi dell'articolo 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con la sottoscrizione ed accettazione del presente disciplinare d'incarico, il professionista dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 98 del D.Lgs 81/2008 relativamente allo svolgimento dell'incarico medesimo e che si assume ogni conseguente responsabilità civile e penale.

ART. 11



TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, il Comune di Vicenza dichiara che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

ART.12 DISPOSIZIONI FINALI.

Sono a carico del Comune il contributo integrativo di cui all'art.10 della legge 03/01/1981 n.6 e l'imposta sul valore aggiunto.

Sono a carico del professionista incaricato, l'imposta di bollo afferente la presente convenzione, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, compresa l'imposta per l'eventuale registrazione. Le parti convengono di registrare il contratto solo in caso d'uso.

Per tutti gli effetti del presente contratto, il Professionista elegge domicilio speciale presso il Comune di Vicenza. Il Comune si riserva comunque la facoltà di provvedere alle comunicazioni indifferentemente presso il domicilio eletto o presso la sede legale del Professionista.

Con la presa visione e firma del presente disciplinare d'incarico, il PROFESSIONISTA formula esplicita accettazione dell'attività progettuale precedentemente svolta.

Vicenza, 14/12/2012

Per l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL DIR

SETTORE U
dott. Danilo Guarni

IL PROFESSIONISTA
